

Pensioni e Naspi ai condannati: ora si possono chiedere gli arretrati

Lo fa sapere l'Istituto nazionale di previdenza sociale in base a una sentenza della Corte Costituzionale



Ignazio Riccio 17 Marzo 2022



Le persone condannate con sentenza passata in giudicato per i reati di terrorismo e mafia, se non sono in carcere ma ai domiciliari o ai servizi sociali, hanno diritto, facendo la domanda all'Inps, a riottenere la **Naspi**, la pensione sociale o quella di disabilità con gli arretrati dalla data della revoca della prestazione, per i periodi nei quali il titolare non scontava la pena in una casa circondariale. Lo fa sapere l'Istituto nazionale di previdenza sociale in base alla

sentenza della **Corte Costituzionale** che ha dichiarato illegittimo l'articolo della legge numero 92 del 28 giugno 2012, il quale prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo. Il pronunciamento della Corte Costituzionale è chiaro. *"La revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura [...] - si legge nella sentenza - può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza"*. In altre parole, potrebbe venire meno, senza un sostegno economico, il **diritto all'assistenza**, che va sempre garantito, anche al peggiore criminale. A tal proposito, proprio in conseguenza della decisione dei giudici, l'Inps, con la circolare numero 1197 del 16 marzo 2022, ha specificato che non revocherà più la Naspi e gli altri provvedimenti assistenziali ai condannati per terrorismo e per mafia se questi ultimi stanno scontando la pena a casa o nei **servizi sociali**. In più, l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha indicato anche le procedure da seguire per poter accedere alle prestazioni assistenziali. Per fare ciò è evidente che il condannato deve essere in possesso del documento della competente **autorità giudiziaria** da cui risulti il giorno a partire dal quale è stata disposta l'esecuzione della pena diversa dalla detenzione in carcere.

www.ilgiornale.it